



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”
CASERTA

Determina Dirigenziale N. 766 del 02/11/2022

Proponente: Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale d.sse A.S. e L.I. – Prestazione avv.to Vincenzo Domenico Ferraro – procedimento penale n. 28223/2019, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Sentenza di Assoluzione n. 375/2022 - Rif. Int. Assistenza Legale 09/2019

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 02/11/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Carmela Zito - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Domenico Sorrentino - UOC AFFARI LEGALI

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano

Oggetto: Liquidazione Assistenza legale d.sse A.S. e L.I. – Prestazione avv.to Vincenzo Domenico Ferraro – procedimento penale n. 28223/2019, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Sentenza di Assoluzione n. 375/2022 - Rif. Int. Assistenza Legale 09/2019

Direttore UOC AFFARI LEGALI

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue e agli atti della UOC, si rappresenta che ricorrono i presupposti per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

PREMESSO:

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:
 - "1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.
 - 2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'Azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.
 - 3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'Azienda per la sua difesa.
 - 4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."
- **che**, sensi dell'art. 67 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:
 - "1. L'azienda e ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli dei consulenti tecnici, fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, con l'eventuale ausilio di un consulente.
 - 2. Qualora il dirigente, sempre a condizione che non sussista conflitto d'interesse, intenda nominare un legale o un consulente tecnico di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dall'azienda o ente o a supporto dello stesso, vi deve essere il previo comune gradimento dell'azienda o ente e i relativi

Determinazione Dirigenziale

oneri sono interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda o ente procede al rimborso delle spese legali e di consulenza nel limite massimo dei costi a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore, relativamente al legale, ai parametri minimi ministeriali forensi. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse ivi inclusi i procedimenti amministrativo-contabili ove il rimborso avverrà nei limiti di quanto liquidato dal giudice. Resta comunque ferma la possibilità per il dirigente di nominare un proprio legale o consulente tecnico di fiducia, anche senza il previo comune gradimento dell'azienda o ente. In tale ultimo caso, anche ove vi sia la conclusione favorevole del procedimento, i relativi oneri restano interamente a suo carico.

3. L'assistenza di cui ai commi 1 e 2 è garantita altresì per i procedimenti costituenti condizioni di procedibilità nei giudizi di responsabilità.

4. I costi sostenuti dall'azienda o ente in applicazione dei commi 1, 2 e 3, con riferimento alla responsabilità civile, sono coperti dalla polizza assicurativa o dalle altre analoghe misure di cui all'art. 65 (Coperture assicurative per la responsabilità civile).

5. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda o ente per la sua difesa ivi inclusi gli oneri sostenuti nei procedimenti di cui al comma 3.

6. E' confermata la disapplicazione dell'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 67 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2016/2018 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:

- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:
“assistenza indiretta”, ovvero sia il “rimborso” degli oneri difensivi – sussistendone i presupposti – al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;
- **che** con Deliberazione n. 365/2021, questa AORN approvava il Regolamento dell'Istituto del Patrocinio Legale dei dipendenti dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta;

DATO ATTO:

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorché il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

VERIFICATO:

- che la d.ssa L.I., Direttore di Unità Amministrativa di questa Azienda, matr. 200984, comunicava in data 05/11/2019 (nota protocollo generale n. 28993) di essere indagato, con altri, nel procedimento penale n. 2823/2019, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Vincenzo Domenico Ferraro;
- **che** la d.ssa A.S., Direttore Sanitario di questa Azienda dal 01/07/2017 al 11/08/2019, comunicava in data 15/02/2021 (nota protocollo generale n. 5187) di essere indagato, con altri, nel procedimento penale n. 2823/2019, pendente innanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di S. Maria C.V., nominando, quale proprio difensore, l'avv. Vincenzo Domenico Ferraro;

PRESO ATTO:

- **che**, con sentenza n. 375/2022, il Giudice adito dichiarava il “non luogo a procedere” nei confronti, tra l'altro, delle d.sse L.I. e A.S. “*per i reati a loro ascritti [...] in quanto non sussistono*”;

CONSIDERATO:

- **che**, con nota del 10/10/2022, acquisita al protocollo generale n. 28942, la d.ssa L.I. chiedeva la liquidazione delle competenze maturate per l'attività resa dal proprio legale nominato avv. Vincenzo Domenico Ferraro, della somma complessiva di € 6.539,77, calcolata in armonia al DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 - Fase

Determinazione Dirigenziale

Indagini preliminari + Fase GUP- valori medi), già decurtata del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale ed aumentata del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (nella fattispecie, trattasi delle competenze maturate dallo stesso legale che ha difeso nell'ambito della stessa procedura anche la d.ssa A.S., destinataria della presente liquidazione), con delega al pagamento diretto in favore del proprio legale;

- **che**, con nota del 10/10/2022, acquisita al protocollo generale n. 28962, la d.ssa A.S. chiedeva la liquidazione delle competenze maturate per l'attività resa dal proprio legale nominato avv. Vincenzo Domenico Ferraro, della somma complessiva di € 6.539,77, calcolata in armonia al DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 - Fase Indagini preliminari + Fase GUP- valori medi), già decurtata del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale ed aumentata del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale (nella fattispecie, trattasi delle competenze maturate dallo stesso legale che ha difeso nell'ambito della stessa procedura anche la d.ssa L.I., destinataria della presente liquidazione), con delega al pagamento diretto in favore del proprio legale;

CONSIDERATO, ALTRESI':

- **che**, con PEC del 17/10/2022, la U.O.C. Gestione Risorse Umane di questa Azienda, a riscontro della richiesta della UOC Affari Legali, trasmetteva il Contratto di prestazione di opera intellettuale quale Direttore Sanitario dell'AORN, sottoscritto in data 03/07/2017 dalla d.ssa A.S. e l'allora Direttore Generale dott. M.F. , da cui, all'art. 7, si evince che: *"Qualora si apra procedimento penale nei confronti del Direttore Sanitario per fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni e che non siano commessi in danno dell'Ente, ogni spesa per tutti i gradi di giudizio è a carico dell' A.O. ed anticipata da questa. La relativa delibera è inviata al Collegio Sindacale. Il rinvio a giudizio del Direttore Sanitario per fatti direttamente attinenti all'esercizio delle sue funzioni, esclusi quelli commessi in danno all'A.O. non costituisce di per sé grave motivo ai fini della risoluzione del contratto. Le garanzie e le tutele di cui al presente articolo cessano in caso di dolo o colpa grave del Direttore 'Sanitario accertati con sentenza, ancorché non passata in giudicato. In tale ipotesi, a seguito dell'esito definitivo, l'A.O. provvede al recupero di ogni somma pagata per la difesa del Direttore Sanitario, ovvero, -in caso di sentenza definitiva di proscioglimento, provvede ad assumerne, l'onere in via definitiva";*

RITENUTO:

- **di dover**, dunque, ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata in premessa relativa all'Istituto dell'Assistenza Legale, provvedere alla liquidazione in favore dell'avv. avv. Vincenzo Domenico Ferraro per l'attività resa in favore delle proprie assistite d.ssa I.L e A.S. nel procedimento in argomento;
- **di procedere** all'unica liquidazione della somma complessiva di € 6.539,77, calcolata in armonia al DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 - Fase Indagini preliminari + Fase GUP- valori medi), già decurtata del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale ed aumentata del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;

VERIFICATA

- l'acquisizione della Dichiarazione Sostitutiva relativa alla Tracciabilità dei flussi finanziari, resa dal legale avv. Vincenzo Domenico Ferraro ai sensi dell'art. 3 Legge n. 136 del 13/08/2010;

SPECIFICATO, ALTRESI':

Determinazione Dirigenziale

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **che** la pretesa economica dei legali eccedente l'importo liquidato da questa AORN sarà a carico del proprio cliente;

CONSIDERATO:

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A."

DETERMINA

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **LIQUIDARE** in favore dell'avv. Vincenzo Domenico Ferraro la allegata fattura n. 72 del 19/10/2022, intestata alla d.ssa L.I., della somma complessiva di € 6.539,77, per l'attività resa in favore delle d.sse L.I. e A.S. nel procedimento in argomento (come specificato nella causale del medesimo documento contabile), calcolata in armonia al DM 55/2014 (Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014 - Fase Indagini preliminari + Fase GUP- valori medi), già decurtata del 50% ai sensi del Regolamento Aziendale ed aumentata del 20% per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale;
- **DARE MANDATO** alla UOC Gestione Economico - Finanziaria di procedere al pagamento in favore del summenzionato legale della somma complessiva di € 6.539,77 sul conto economico n° 8020202010, utilizzando gli estremi del conto corrente del legale presenti in fattura e specificati nella dichiarazione relativa ai flussi economici ai sensi della L. 136/2010;
- **SPECIFICARE** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economico Finanziaria, per quanto di competenza.

Il Direttore UOC AFFARI LEGALI

Avv. Domenico Sorrentino

Determinazione Dirigenziale



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"
CASERTA

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

Liquidazione Assistenza legale d.sse A.S. e L.I. – Prestazione avv.to Vincenzo Domenico Ferraro – procedimento penale n. 28223/2019, incardinato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di S. Maria C.V. – Sentenza di Assoluzione n. 375/2022 - Rif. Int. Assistenza Legale 09/2019

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €6.539,77

- è di competenza dell'esercizio 2022 , imputabile al conto economico 8020202010 - ONERI DA CAUSE CIVILI da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 27/10/2022

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Carmela Zito